

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2001

che riduce, per la campagna 2001/02, gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato, per i pompelmi e i pomeli, un limite comunitario di trasformazione, suddiviso per Stato membro, conformemente all'allegato II di tale regolamento. A norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 5, in caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto fissato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
- (2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e i pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 178 tonnellate del limite comunitario di trasformazione.

Nell'ambito di tale superamento si è constatato un superamento dei limiti in Spagna e in Francia. Gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2001/02 devono pertanto essere diminuiti dell'8,16 % in Spagna, e del 18,46 % in Francia.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:

(in EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti di campagna	Singoli produttori
Spagna	9,66	8,40	7,56
Francia	8,58	7,46	6,71

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35.